TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 350

Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti

Al personale dei ruoli aggiunti spetta il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica del ruolo organico con la relativa progressione economica. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si computa l'anzianita' posseduta tanto nel ruolo aggiunto che nel ruolo speciale transitorio. Qualora nel computo dell'anzianita' resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione e' valutata ai fini del successivo aumento.

Versione in vigore dal 9 febbraio 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Quarta — Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
Titolo	I — Ruoli aggiunti
Capo	I — Carriere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-350-trattamento-economico-del-personale-dei-ruoli-aggiunti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it